



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF155
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 4

OGGETTO	COMPENSAZIONE CREDITI CON DEBITI VERSO LA PA
RIFERIMENTI	ART. 9 QUATER D.L. 50/2017; D.M. 9/08/2017
CIRCOLARE DEL	11/09/2017

COMPENSAZIONE CREDITI CON DEBITI VERSO LA PA

Il D.L. 50/2017 ha esteso anche al 2017 la possibilità di **compensazione delle cartelle di pagamento** in favore delle imprese e dei professionisti **titolari di crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, demandando a un successivo decreto ministeriale il compito di individuare le relative modalità attuative.

Il decreto 9 agosto 2017 pubblicato nella G.U. del 21 agosto ha stabilito che risultano compensabili le cartelle esattoriali che si riferiscono ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016.

PREMESSA

Come disposto dall'art. 28-quater, DPR 602/73 i soggetti (imprese /autonomi) che vantano crediti:

- per **somministrazioni, forniture, appalti e servizi**, anche professionali
- nei confronti **Pubblica Amministrazione**.
- non prescritti, certi, liquidi ed **esigibili**

possono **compensare** i relativi importi (in tutto o in parte) **con le somme iscritte a ruolo**.

SOGGETTI DEBITORI: AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

- **Amministrazioni statali, centrali e periferiche** (incluse le scuole, le istituzioni educative e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, la soprintendenza per i beni culturali e gli istituti dotati di autonomia speciale)
- **Regioni e Province autonome**
- **Enti locali** (esclusi quelli commissariati per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso)
- **Enti del SSN** (esclusi quelli delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito)
- **Enti pubblici nazionali**
- **CCIAA e loro associazioni**
- **altre P.A.** di cui all' art. 1, c. 2 del DLgs.165/2001 (es: aziende ed amministrazioni dello Stato, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che:

DM 24/09/2014	ha individuato le modalità di compensazione , nel 2014, delle somme iscritte in ruoli notificati entro il 31/03/2014, in conformità con l'art. 28-quater DPR 602/73
DM 13/07/2015	ha prorogato tale possibilità al 2015 riproponendo quanto contenuto nel citato DM 24/09/2014. Per effetto di tale proroga gli interessati potranno compensare gli importi iscritti a ruolo fino allo scorso 31/12/2014.
DM 27/06/2016	ha prorogato tale possibilità al 2016 riproponendo quanto contenuto nel citato DM 24/09/2014. Per effetto di tale proroga imprese e lavoratori autonomi potranno compensare nel 2016 gli importi iscritti a ruolo fino allo scorso 31/12/2015 .

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI


REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: info@redazionefiscale.it

DM 09/08/2017

ha prorogato tale possibilità al 2017 riproponendo quanto contenuto nel citato DM 24/09/2014. Per effetto di tale proroga imprese e lavoratori autonomi potranno **compensare nel 2017 gli importi iscritti a ruolo fino allo scorso 31/12/2016**.



Nota: Come anticipato dal ministro Padoan in Parlamento lo scorso 26 luglio 2017, il decreto in esame "prevede che l'applicazione delle richiamate disposizioni in ordine alla possibilità di compensazione dei crediti per l'anno 2017 riguardi i carichi affidati agli agenti di riscossione entro il 31 dicembre 2016, ricomprendendo quindi anche i debiti relativi alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016".



CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

Per poter compensare il credito vantato nei confronti della PA, è necessario che il creditore destinatario della cartella **acquisisca dall'Ente debitore una apposita certificazione** attestante l'ammontare del credito e la relativa certezza, liquidità ed esigibilità.

A tal fine, si rammenta l'iter procedurale da seguire.

ACCREDITAMENTO ALLA PIATTAFORMA

I creditori che intendono presentare l'istanza per ottenere la certificazione dei propri crediti verso PA devono, in primo luogo, **accreditarsi alla Piattaforma** per la certificazione dei crediti (PCC) disponibile sul sito <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>, comunicando i propri dati personali ed il proprio indirizzo PEC a cui saranno inviate le comunicazioni utili relative all'utilizzo della Piattaforma.

Si rammenta che per ottenere le **credenziali** di accesso alla Piattaforma:

SOGGETTO CREDITORE	ACCREDITAMENTO
Società/ ditta individuale	può operare direttamente il titolare o un suo delegato
Persona fisica (es. professionista)	deve, preventivamente, effettuare un riconoscimento recandosi presso la PA debitrice e, con le credenziali ricevute, completare l'accREDITAMENTO

Un soggetto (es: commercialista) può operare per **più creditori** ai fini delle istanze di certificazione.

LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Una volta ottenuto l'accREDITAMENTO, l'interessato, utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma, **compila ed inoltra l'istanza di certificazione**.

Si tratta di un **modulo**, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che **va completato con l'indicazione**:

- della PA nei confronti della quale si intende **chiedere la certificazione**
- del dettaglio delle fatture emesse (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito.

RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Entro 30 giorni dal ricevimento della istanza l'Ente pubblico è tenuto a certificare l'ammontare, la liquidità ed esigibilità del credito ovvero a rilevarne l'insussistenza/inesigibilità (totale o parziale).

Nel certificato è, inoltre, indicata la data prevista per il pagamento del credito.



Mancata risposta della P.A.: ove il creditore (impresa/lavoratore autonomo), entro detti 30 giorni, non riceveva dalla PA debitrice la certificazione richiesta, può presentare l'istanza di nomina di un *"commissario ad acta"* (che dovrà essere nominato entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta).

Il commissario ad acta (entro 50 giorni dalla nomina), o la stessa PA provvedono, dopo una fase di verifica, a certificare al creditore tramite PEC che il credito è alternativamente:

- certo, liquido ed esigibile
- insussistente / inesigibile (anche parzialmente).

Il creditore riceve, all'indirizzo PEC indicato in sede di accreditamento alla Piattaforma

- la notifica del rilascio della certificazione ovvero dell'insussistenza/inesigibilità del credito
- l'eventuale nomina del commissario ad acta.



Nota: nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, **la certificazione sarà resa al netto di tali somme.**

UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE

Il creditore, ottenuta la certificazione può utilizzare il credito in diversi modi; in particolare, lo stesso:

- può attendere il **pagamento da parte della PA** (entro il termine indicato nella certificazione)
- può effettuare la **cessione**, anche parziale, del credito secondo una delle seguenti modalità:
 - pro solvendo: il cedente risponde dell'eventuale inadempienza del debitore
 - pro soluto: il cedente garantisce esclusivamente l'esistenza dello stesso
- può chiedere un'**anticipazione** ad una banca / intermediario finanziario
- può chiedere all'Agente della riscossione o alle Entrate la **compensazione** del credito certificato.

COMPENSAZIONE

Il creditore, **ottenuta la certificazione può utilizzare il credito** in compensazione con debiti:

- relativi a **somme iscritte in ruoli notificati entro il 31/12/2016**
- di **importo pari o inferiore** al credito certificato.


Ai fini della compensazione il creditore deve presentare la certificazione all'Agente della riscossione; quest'ultimo, dopo aver verificato la validità della stessa, dispone la compensazione; in particolare:

a)	il creditore deve recarsi presso l'Agente della riscossione munito della copia cartacea della certificazione ovvero dei codici relativi alla certificazione che intende compensare, denominati <i>"numero progressivo della certificazione"</i> e <i>"codice di controllo"</i> .
b)	l'Agente, verificato lo stato e la disponibilità del credito, provvede a registrare sul sistema PCC l'avvenuta operazione di compensazione effettuata.

Il sistema invia *"automaticamente"* le notifiche all'interessato, il quale potrà, in ogni momento, accedere alla Piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.

COMPENSAZIONE

La compensazione avviene esclusivamente attraverso il mod. "F24 Crediti PP.AA.", che è disponibile sul sito delle Entrate ed è trasmesso esclusivamente attraverso i relativi servizi telematici.



**MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO**

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

Mod. **F24** Crediti PP.AA.

PROV.

I **debiti da accertamento** sono individuati attraverso appositi codici (tabella All.1 al DM 14/01/2014) che devono essere indicati nell'F24 Crediti PP.AA. in corrispondenza delle somme relative ai debiti da accertamento tributario, esposte nella colonna *“importi a debito versati”*.

I **crediti certificati** utilizzati in compensazione sono, invece, individuati dal codice tributo **“PPAA”** (in sezione “Erario”) denominato *“Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni...”* (RM 16/2014).

Il modello prevede poi un **apposito campo** “*numero certificazione credito*”, ove indicare il **numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione**.

[illegible]

I pagamenti si considerano “**perfezionati**” a condizione che:

a)	<p>i crediti utilizzati in compensazione risultino da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione (predisposta dal MEF) e non siano stati già pagati dalla PA oppure impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente.</p> <p>I crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione</p>
b)	la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato
c)	<p>il titolare dei debiti da accertamento tributario coincida con il titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni. In caso di variazione della titolarità del credito, il soggetto interessato fornisce tempestivamente alla PA la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica di certificazione</p>
d)	<p>nel modello F24 Crediti PP.AA. non siano presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici riportati nella tabella allegata al DM 14/01/ 2014</p>
e)	<p>l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24 l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24 sia andato a buon fine.</p>